

## REGOLAMENTO DELL'EBNAIP

Testo del Regolamento come modificato con verbali dell'Assemblea dell'EBNAIP dell'8 luglio 2014, del 3 maggio 2016, del 4 aprile 2017 e del 22 giugno 2021

### TITOLO I - Funzionamento

#### ART. 1

Le parti sociali di cui all'art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell'ambito dell'EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

#### ART. 2

La misura dei contributi per realizzare gli scopi previsti dal CCNL a favore degli Agenti Immobiliari Professionali e dei propri dipendenti, compreso il funzionamento dell'Ente Bilaterale nazionale, sono definiti dal Titolo IV "Funzionamento delle Relazioni Sindacali" del CCNL.

#### Art. 3 Quota di servizio contrattuale (QSC) e Quota Forfetaria.

L'EBNAIP, con sede in Via Nizza 152, 00198 Roma, è costituito da FIAIP, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS", gestisce il CCNL ed eroga prestazioni di welfare contrattuale determinate dalle Parti Sociali.

- **QSC:** il funzionamento di tali prestazioni è assicurato da un contributo indicato con la sigla QSC, Quota di servizio contrattuale, fissato nella misura dell'1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito:

- **0,30% a carico dei lavoratori;**

- **1,60% a carico dei datori di lavoro;**

La QSC nella sua interezza fa parte della retribuzione ordinaria al lavoratore.

- **una Quota Forfetaria obbligatoria di € 12,00 mensili**, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro.

Detta quota determina l'adesione contrattuale dell'impresa datoriale al CCNL e, allo stesso tempo, copre il diritto alle prestazioni di assistenza integrativa di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento dell'EBNAIP a favore del legale rappresentante dell'impresa datoriale, soggetto che deve essere dichiarato al momento dell'iscrizione all'EBNAIP e che, nel caso di variazione, deve essere oggetto di comunicazione all'EBNAIP tramite l'indirizzo PEC [ebnaip@pec.it](mailto:ebnaip@pec.it).

**Modalità di adesione al CCNL:** l'adesione al CCNL viene ad essere qualificata con l'iscrizione al CCNL come da istruzioni guidate nel sito web dell'EBNAIP, iscrizione obbligatoria della ditta datoriale e dei lavoratori alle sue dipendenze ai fini della gestione della QSC e per determinare il diritto alle prestazioni di Assistenza Integrativa.

Una volta effettuata l'iscrizione le prestazioni andranno a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, ognuno per le tipologie previste.

**Modalità di versamento della QSC e della Quota Forfetaria:** le quote di contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro pari all'1,90% della retribuzione mensile come sopra calcolate e la Quota Forfetaria, saranno versate trimestralmente sul c/c intestato a EBNAIP - ENTE BILATERALE NAZIONALE AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI presso l'ISTITUTO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.:

**coordinate IBAN: IT67Y0538703224000035325223**

#### ART. 4

I lavoratori dipendenti ed i datori di lavoro che intendono avvalersi delle iniziative/attività promosse dalle parti sociali di cui all'art. 1 dello Statuto e dall'Ente Bilaterale Nazionale sono tenuti a comprovare l'avvenuto versamento delle quote di propria competenza mediante l'esibizione della ricevuta di versamento.

## TITOLO II – ASSISTENZA INTEGRATIVA

### ART. 5 - Per i dipendenti e per i datori di lavoro

L'EBNAIP istituisce una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale denominata "Assistenza integrativa" di cui potranno usufruire i dipendenti ed i datori di lavoro secondo le modalità del presente Titolo.

Le prestazioni sono le seguenti:

- per i lavoratori dipendenti:

- infortuni professionali ed extraprofessionali;
- rimborso ticket in strutture SSN;
- rimborso visite specialistiche in strutture SSN;
- assegno di natalità/adozione;

- per i datori di lavoro:

- infortuni professionali ed extraprofessionali;
- rimborso ticket in strutture SSN;
- rimborso visite specialistiche in strutture SSN;
- rimborso di quote economiche giornaliere anticipate per la corresponsione ai lavoratori dell'indennità economica in caso di malattia degli stessi, previste dalla legge e dal CCNL.

### ART. 6 – Per i lavoratori dipendenti:

#### A) infortuni professionali ed extraprofessionali

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali, saranno assicurate le seguenti prestazioni:

Garanzie	Massimale	Note
Decesso	€ 50.000,00	
Invalità permanente	€ 50.000,00	Franchigia 5% dell'indennizzo. L'indennizzo viene corrisposto con riferimento alla percentuale I.P. certificata detratta della percentuale di franchigia pari a 5 punti percentuali. <i>Esempio: nel caso di I.P. certificato al 60% viene detratta la franchigia del 5%, quindi la liquidazione del sinistro sarà effettuata moltiplicando il massimale di € 50.000,00 x 55% = € 27.500,00</i>
Rimborso spese da infortunio	Rimborso sino alla concorrenza di € 1.000,00 nell'anno solare.	

#### B) rimborso ticket SSN

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Ticket per diagnostica strumentale, di laboratorio, terapie presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 nell'anno solare.	Non sono rimborsabili le spese accessorie.

**C) rimborso visite specialistiche**

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Visite specialistiche presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 nell'anno solare.	Il rimborso è consentito esclusivamente se il documento rilasciato dalla struttura sanitaria riporta il nominativo del medico specialista e la sua specializzazione che deve corrispondere alla descrizione della visita.

**D) prestazioni integrative**

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Assegno di natalità/adozione	€ 400,00	Contributo una tantum per una nascita/adozione non cumulabile tra i genitori naturali/adottivi

**ART. 7 – Per i datori di lavoro:****Infortuni professionali ed extraprofessionali**

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali saranno assicurate le seguenti prestazioni, valide in tutto il mondo nell'arco delle 24 ore:

Garanzie	Massimale	Note
Decesso	€ 50.000,00	
Invalità permanente	€ 50.000,00	Franchigia 5% dell'indennizzo. L'indennizzo viene corrisposto con riferimento alla percentuale I.P. certificata detratta della percentuale di franchigia pari a 5 punti percentuali. <i>Esempio: nel caso di I.P. certificato al 60% viene detratta la franchigia del 5%, quindi la liquidazione del sinistro sarà effettuata moltiplicando il massimale di € 50.000,00 x 55% = € 27.500,00.</i>
Rimborso spese da infortunio	Rimborso sino alla concorrenza di € 1.000,00 nell'anno solare.	

**B) rimborso ticket SSN**

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Ticket per diagnostica strumentale, di laboratorio, terapie presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 nell'anno solare.	Non sono rimborsabili le spese accessorie.

**C) rimborso visite specialistiche**

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Visite specialistiche presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 nell'anno solare.	Il rimborso è consentito esclusivamente se il documento rilasciato dalla struttura sanitaria riporta il nominativo del medico specialista e la sua specializzazione che deve corrispondere alla descrizione della visita.

### **ART. 8 – Per i datori di lavoro**

Rimborso di quota economica giornaliera ai datori di lavoro che abbiano corrisposto ai lavoratori in caso di malattia l'indennità economica prevista dall'art. 134 del CCNL, con le seguenti modalità e misure.

1. lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali:  
dal 4° al 20° giorno € 11,00;  
dal 21° al 180° giorno € 8,00;
2. lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali:  
dal 4° al 20° giorno € 8,00;  
dal 21° al 180° giorno € 6,00;
3. lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali:  
dal 4° al 20° giorno € 4,00;  
dal 21° al 180° giorno € 3,00.

### **ART. 9 – Diritto al rimborso**

Il diritto alle prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 potrà essere esercitato dagli interessati con la presentazione di apposita richiesta scritta all'EBNAIP tramite raccomandata o posta elettronica unitamente a copia della documentazione comprovante il diritto stesso, entro e non oltre un anno dall'evento sanitario, con riferimento alla data di recapito della domanda.

Il diritto al rimborso di cui all'art. 8 è vincolato alla effettiva anticipazione della indennità dovuta dall'INPS.

Il datore di lavoro interessato al rimborso di cui sopra dovrà inviare all'EBNAIP richiesta scritta unitamente a copia della busta paga del lavoratore interessato relativa al mese durante il quale è avvenuta l'assenza per malattia e copia della documentazione INPS (DM 10/2) dalla quale risulti il calcolo a conguaglio tra i contributi previdenziali ed assistenziali di malattia e l'anticipazione della indennità di malattia dovuta a norma di legge dal datore di lavoro, nonché copia della comunicazione di assunzione come da legislazione vigente.

### **ART. 10 – Corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi**

La corresponsione del rimborso, nelle misure previste dai precedenti artt. 6,7 e 8, avverrà entro 90 giorni successivi a quello di presentazione o di integrazione della documentazione e dell'accertamento dei requisiti nei casi di incompleto versamento delle quote.

La corresponsione degli indennizzi per decesso e per invalidità permanente è soggetta a denuncia entro un anno dal sinistro da parte del/dei beneficiario/i a ITAS MUTUA all'indirizzo e-mail [agenzia.romaserfed@gruppoitas.it](mailto:agenzia.romaserfed@gruppoitas.it) con le modalità previste nelle condizioni generali della polizza.

Il medesimo indirizzo e-mail può essere fruito per informazioni sulla polizza decesso e invalidità permanente.

### **ART. 11 – Decorrenza delle prestazioni**

Nella prima fase di adesione i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal

precedente art. 8 purché risultino in regola con il pagamento dei contributi previsti dal CCNL all'art. 10 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso.

Dal settimo mese di iscrizione i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8, a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di prima iscrizione.

Le prestazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 saranno fruibili dagli interessati purché risultino versati i contributi di almeno 6 mesi precedenti alla prestazione stessa e a condizione che risultino versati i contributi di cui all'art. 10 del CCNL per la totalità dei lavoratori dipendenti presso l'agenzia.

#### **ART. 12 – Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.

#### **ART. 13 – Contabilità**

La contabilità delle sezioni può essere redatta direttamente, ovvero può essere affidata ad una società di servizi, attraverso una apposita convenzione.

#### **ART. 14 – Costi di amministrazione**

Le spese di funzionamento e di amministrazione nonché quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi di competenza dell'EBNAIP.

#### **ART. 15 – Gestione finanziaria delle risorse**

Le finalità mutualistiche ed assistenziali del Fondo vanno raggiunte senza alcun intento speculativo, di norma tramite il ricorso a forme assicurative.

Nella fase iniziale potranno essere gestite direttamente dall'EBNAIP.

#### **ART. 16 – Convenzioni**

Il comitato esecutivo dell'EBNAIP potrà decidere la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio che consentano la più funzionale gestione dell'Assistenza Integrativa.

#### **ART.17 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento, soprattutto sulle condizioni e sulle prestazioni individuali sono deferite alla decisione di un collegio irrituale di equità composto di 3 arbitri.

Ciascuna parte nomina un arbitro e gli arbitri così designati nomineranno il terzo con funzione di presidente del collegio.

Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata – a richiesta di una qualunque delle parti – dal presidente del Tribunale di Roma, il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta da essa, della nomina dell'arbitro dell'altra parte.

Gli arbitri designati decidono – anche a maggioranza come mandatari comuni delle parti amichevoli compositive, senza alcuna formalità di procedura – entro 90 giorni dall'ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio.

Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.

Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione delle loro volontà contrattuali.